



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

## Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>156</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>14 / 9 / 2017</u></p>	<p><b>Oggetto:</b>          Approvazione schema di convenzione per il coutilizzo dell'Ing. Michele Stasi fra il Comune di Trani e il Comune di Gravina di Puglia.</p>
---	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 19,35, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE		x
DI GIFICO	Avv.Carmelina	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## RELAZIONE DEL SINDACO

- Il Responsabile dell'Area IV "Urbanistica" a tutto il 30/12/2015 è stato l'ing. Michele STASI, Dirigente a tempo indeterminato, collocato in aspettativa senza assegni e con riconoscimento dell'anzianità di servizio dal 30/12/2015 ai sensi dell'art. 19 – comma 6 – del Decreto Legislativo n° 165/2001 e s.m.i., per lo svolgimento di incarico dirigenziale ex art. 110 comma 2 del TUEL presso il Comune di Gravina in Puglia (BA) successivamente oggetto di atti di proroga da parte del ridetto comune.
- In sostituzione del suddetto Dirigente, venne assegnato con decreto Sindacale un incarico dirigenziale prima a soggetti esterni ( in primis all'ing. Gianrodolfo DI BARI, e successivamente, dal 09/9/2016 all'arch. Vincenzo TURTURRO, in posizione di comando dal Comune di Giovinazzo), e quindi, dal 07/4/2017 dall'arch. Francesco PATRUNO, dipendente di cat. D questo ente, il quale a propria volta ha recentemente presentato istanza per congedo straordinario.
- Tale situazione ha determinato e sta determinando un evidente e rilevante mal funzionamento dell'Area Urbanistica tale da far ingenerare notevoli dubbi sull'istituto dell'aspettativa di cui al D.Lgs. nr. 165/2001 art.19 comma 6 che non consente una corretta ponderazione di interessi fra il "Comune - datore di lavoro" e l'asserito "diritto soggettivo" del lavoratore a godere in forma quasi automatica dell'aspettativa in oggetto anche in contrasto con gli interessi pubblici di valenza superiore del buon andamento della P.A..
- Con nota PEC del 21/6/2017, acquisita in pari data al protocollo comunale al nr. 21211, l'ing. Michele STASI ha comunicato che il Sindaco del Comune di Gravina in Puglia con decreto n. 44/2017 ha prorogato a favore dello stesso ing. STASI, l'incarico per ulteriori 45 (quarantacinque) giorni, a decorrere dal 29 giugno 2017 su una posizione dirigenziale per la quale non si ritiene vi sia perfetta aderenza alle condizioni di legge.
- Con nota prot. n. 26397 del 10/08/2017, questo Sindaco, per tutte le ragioni ivi indicate, basantesi sulla constatazione dell'impossibilità di questo Ente di un corretto funzionamento del servizio urbanistico, a fronte di un incarico dirigenziale non rispettoso delle condizioni previste dall'art. 110 del TUEL, disponeva che, a seguito del rientro in servizio dell'ing. Stasi presso il Comune di Trani, ed in virtù di "*intese verbali con il sig. Sindaco del Comune di Gravina in Puglia ... a far data dal 1° settembre 2017 l'ing. Stasi svolgerà il proprio incarico dirigenziale in coutilizzo tra il Comune di Trani ed il Comune di Gravina*".
- Sono pertanto seguiti vari contatti al fine di individuare le migliori soluzioni possibili alla questione che vedono sostanzialmente due Enti che devono procedere all'utilizzo condiviso dello stesso ing. STASI che, con l'approvazione del provvedimento che si sottopone alla Giunta rientra in servizio quale titolare del posto di Dirigente dell'AREA IV "Urbanistica", per essere coutilizzato con il Comune di Gravina in Puglia, essendosi concretizzata una situazione di "*aspettativa di fatto*" da parte del suddetto Dirigente. Con nota prot. 24223 13/9/2017 del Comune di Gravina in Puglia, acquisita al prot. com.le il 14/9/2017 nr. 30038 l'ing. Stasi, nella veste di Dirigente Area Lavori Pubblici del suddetto Comune, ha richiesto la regolarizzazione della propria aspettativa, confermando la disponibilità già espressa in precedenza al "coutilizzo", il cui termine di decorrenza proposto (31/10/2017) non appare rispondente alle necessità funzionali di questo Ente.

E, pertanto

## LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la soprascritta relazione;

CONSIDERATO che occorre:

- a) prendere atto della cessazione del rapporto di servizio fra il Comune di Gravina in Puglia e l'ing. STASI e prendere atto del periodo di aspettativa (ex art. 19 comma 6 del decr. Legisl .n 165/2001) nel quale era stato collocato l'anzidetto Dirigente, il quale, con decorrenza dal giorno successivo all'adozione del presente provvedimento, è da considerarsi ad ogni effetto, come rientrato nella dotazione organica di questo Ente, stante anche la importanza strategica del posto ricoperto, effettivamente necessario per lo svolgimento dei servizi assegnati all'Area

Urbanistica;

- b) autorizzare l'utilizzo in condivisione del Dirigente, Ing. Michele Stasi, che ha espresso il proprio assenso in primis per le vie brevi e successivamente confermato nella nota prot. 24223 del 13.09.2017 quantunque con una previsione temporale non accettabile, stante la situazione di grave carenza e non funzionalità dell'Area Urbanistica;

RILEVATO, al fine di salvaguardare gli interessi dei due Enti in questa fase transitoria, di cd. "passaggio di consegne" prevedere da parte dell'ing. STASI:

- ✓ a tutto il 31/10/2017 n. 4 accessi settimanali presso il Comune di Gravina in Puglia,
- ✓ dal 1° novembre al 31/12/2017 nr. 3 accessi settimanali presso il Comune di Gravina in Puglia;

RITENUTO di dover approvare il relativo schema di convenzione che sarà valida a tutto il 31/12/2017 termine entro il quale si concluderà il periodo di coutilizzo dell'ing. STASI fra i due Enti;

DATO ATTO che, pur in difetto di specifica previsione normativa e contrattuale, la fattispecie in esame può essere assunta all'interno delle previsioni dell'art. 30, comma 2 sexies del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale *"le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore ai tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto"*;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l'allegato schema di convenzione nel quale sono precisate le modalità, i termini e i corrispettivi relativi all'utilizzo condiviso del Dirigente, Ing. Michele Stasi, precisando che il Comune di Gravina in Puglia dovrà rimborsare a questo Comune la retribuzione tabellare e di posizione, oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed IRAP, per la quota parte relativa alla temporanea assegnazione ex art. 30 c. 2 D. Lgs. 165/2001 presso il Comune di Gravina in Puglia, secondo la normativa vigente in materia;

VISTI:

- il T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO CHE sulla proposta di deliberazione, di che trattasi, sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 :

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, espressi dal Dirigente f.f dell'Area I dott. Leonardo CUOCCI MARTORANO e dal Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, Dott. Angelo PEDONE;

Con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge;

## D E L I B E R A

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO della nota a firma del Sindaco d questo Ente prot. 26397 del 10/8/2017 finalizzata alla cessazione del rapporto di servizio fra il Comune di Gravina in Puglia e l'ing. STASI e del periodo di aspettativa (ex art. 19 comma 6 del decr. Legisl. n 165/2001) nel quale era da considerarsi collocato per un periodo in via formale e per un periodo in via di fatto, l'anzidetto Dirigente, il quale è da considerare ad ogni effetto come rientrato nella dotazione organica di

questo Ente e preposto alla direzione dell' AREA IV "Urbanistica" con decorrenza dal giorno successivo alla notifica della presente deliberazione;

3. DI AUTORIZZARE, successivamente al rientro, per le ragioni innanzi esposte l'utilizzo in condivisione del Dirigente, Ing. Michele Stasi presso il Comune di Gravina in Puglia, per numero max di 4 accessi settimanali (per un totale di 24 ore lavorative) a tutto il 31/10/2017 e per nr. max di 3 accessi (per un totale di 18 ore lavorative) dal 1° novembre al 31/12/2017 settimanali, demandando a successiva determinazione dirigenziale la quantificazione del rimborso e il relativo accertamento contabile;

4. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione in cui sono precisate le modalità, i termini e i corrispettivi relativi all'utilizzo condiviso del Dirigente, Ing. Michele Stasi;

5. DI PRENOTARE agli appositi capitoli del PEG 2017-2019 le risorse tabellari e retribuzione di posizione e risultato per il periodo dal 15/9/2017 a tutto il periodo di vigenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato;

6. DI STABILIRE che la convenzione sia sottoscritta dal Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro;

7. DI INCARICARE il Servizio Personale a provvedere alla notifica del presente atto nonché all'adozione degli atti consequenziali, fra i quali la definizione della situazione di aspettativa relativa ai periodi pregressi, non formalizzati in atti, a tutto il termine di cui al precedente punto 2;

8. DI DICHIARARE, con separata votazione ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA



CITTA' DI TRANI

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRANI E IL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 30, C.2 SEXIES D.L.G.S. N.165/2001 DELL'ING. MICHELE STASI, DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO.**

TRA

L'Avv. Amedeo BOTTARO, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trani (Bt) in qualità di Sindaco pro - tempore;

e

Il Dott. Alesio VALENTE, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gravina in Puglia (Ba) in qualità di Sindaco pro - tempore.

**Premesso che** l'art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs n. 165/2001 aggiunto dal c.2, art. 13 Legge n. 183/2010 prevede che *"Le Pubbliche Amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme dal presente decreto"*;

**Visti:**

- il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Trani approvato con delibera della G.C. n. 226 del 06/10/2016;
- il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Gravina in Puglia approvato con delibera della G.C. n. 20 del 29/01/2003 e s.m.i;

**Considerato** che presso il Comune di Gravina in Puglia è vacante un posto di Dirigente tecnico già ricoperto mediante incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 del tuell da parte dell'ing. Michele STASI, il quale è un Dirigente inquadrato nei ruoli del Comune di Trani e che, a tutto il 31/8/2017, è in aspettativa per ricoprire l'anzidetto incarico dirigenziale presso il Comune di Gravina in Puglia;

**- che:**

- I Sindaci dei due Comuni hanno espresso la volontà di utilizzare, ex art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 dell'ing. Michele STASI dirigente a tempo indeterminato del Comune di Trani, in condivisione, per un tempo parziale e temporaneo presso il Comune di Gravina in Puglia nelle more della copertura del posto di Dirigente Tecnico di cui alla deliberazione di Giunta comunale di Gravina in Puglia nr. 149 del 3/8/2017;
- con delibera di Giunta di Trani n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e con delibera Giunta Comunale di Gravina in Puglia n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ le due Amministrazioni hanno rispettivamente approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo condiviso del Dirigente ing. STASI, per

Sarà assicurata al Dirigente ing. STASI la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti spettanti, previsti dalle vigenti norme contrattuali di riferimento, in misura proporzionale all'utilizzazione temporanea e parziale presso i due Enti.

Nelle giornate di utilizzo, al Dirigente spetteranno, al verificarsi delle condizioni prescritte dalla vigente normativa in materia, i buoni pasto nelle entità e con le regolamentazioni previste dal Comune di Gravina in Puglia, con onere sostenuto dal predetto Ente a proprio carico.

Al Dirigente verrà riconosciuto e corrisposto dal Comune di Gravina in Puglia il rimborso delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso il Comune convenzionato, applicando la normativa vigente in materia.

#### **Art. 5**

##### **Trattamento economico**

L'onere a carico del Comune di Gravina in Puglia per l'assegnazione parziale e temporanea in argomento, consiste nel rimborso al Comune di Trani del corrispettivo spettante al Dirigente assegnato, in misura proporzionale al tempo concordato di utilizzo secondo il precedente art. 3, sia della retribuzione tabellare che della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato sarà corrisposta e determinata dal Comune di Gravina in Puglia che utilizzerà il Dirigente precitato, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e comunque nella misura non inferiore al 15% della retribuzione di posizione attribuita al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Gravina in Puglia, secondo quantificazione e liquidazione del Fondo di cui all'art.28 CCNL 23/12/99 per l'anno 2017, previa valutazione OIV.

Il Comune di Gravina in Puglia assume l'onere di versare al Comune di Trani, previa richiesta di rimborso, il pagamento delle competenze relative alla quota di trattamento economico, oltre agli oneri riflessi, per l'utilizzazione parziale e temporanea della dirigente di cui trattasi, nell'importo determinato secondo la disciplina normativa e la contrattazione vigente.

#### **Art. 6**

##### **Comunicazione**

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione del rapporto di lavoro all'ing. STASI, che dovesse intervenire nel corso della durata della presente convenzione.

#### **Art. 7**

##### **Effetti**

Gli effetti del presente atto decorrono dal giorno della sua sottoscrizione.

#### **Art. 8**

##### **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente convenzione, le parti rinviano alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti, come sopra costituitesi, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni e dall'ing. STASI, per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Per il Comune di Trani

\_\_\_\_\_

Trani, \_\_\_\_\_

Per il Comune di Gravina in Puglia

\_\_\_\_\_

Gravina in Puglia, \_\_\_\_\_

Per accettazione: Il Dirigente

Ing. Michele STASI \_\_\_\_\_

Sarà assicurata al Dirigente ing. STASI la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti spettanti, previsti dalle vigenti norme contrattuali di riferimento, in misura proporzionale all'utilizzazione temporanea e parziale presso i due Enti.

Nelle giornate di utilizzo, al Dirigente spetteranno, al verificarsi delle condizioni prescritte dalla vigente normativa in materia, i buoni pasto nelle entità e con le regolamentazioni previste dal Comune di Gravina in Puglia, con onere sostenuto dal predetto Ente a proprio carico.

Al Dirigente verrà riconosciuto e corrisposto dal Comune di Gravina in Puglia il rimborso delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso il Comune convenzionato, applicando la normativa vigente in materia.

#### **Art. 5**

##### **Trattamento economico**

L'onere a carico del Comune di Gravina in Puglia per l'assegnazione parziale e temporanea in argomento, consiste nel rimborso al Comune di Trani del corrispettivo spettante al Dirigente assegnato, in misura proporzionale al tempo concordato di utilizzo secondo il precedente art. 3, sia della retribuzione tabellare che della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato sarà corrisposta e determinata dal Comune di Gravina in Puglia che utilizzerà il Dirigente precitato, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e comunque nella misura non inferiore al 15% della retribuzione di posizione attribuita al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Gravina in Puglia, secondo quantificazione e liquidazione del Fondo di cui all'art.28 CCNL 23/12/99 per l'anno 2017, previa valutazione OIV.

Il Comune di Gravina in Puglia assume l'onere di versare al Comune di Trani, previa richiesta di rimborso, il pagamento delle competenze relative alla quota di trattamento economico, oltre agli oneri riflessi, per l'utilizzazione parziale e temporanea della dirigente di cui trattasi, nell'importo determinato secondo la disciplina normativa e la contrattazione vigente.

#### **Art. 6**

##### **Comunicazione**

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione del rapporto di lavoro all'ing. STASI, che dovesse intervenire nel corso della durata della presente convenzione.

#### **Art. 7**

##### **Effetti**

Gli effetti del presente atto decorrono dal giorno della sua sottoscrizione.

#### **Art. 8**

##### **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente convenzione, le parti rinviano alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti, come sopra costitutesi, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni e dall'ing. STASI, per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Per il Comune di Trani

\_\_\_\_\_

Trani, \_\_\_\_\_

Per il Comune di Gravina in Puglia

\_\_\_\_\_

Gravina in Puglia, \_\_\_\_\_

Per accettazione: Il Dirigente

Ing. Michele STASI \_\_\_\_\_

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

N° 2424 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: 15 SET 2017 30 SET 2017  
è affissa all'albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per  
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari

Trani, 15 SET 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 15 SET 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino